

Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 149
Bellinzona, 6 ottobre 2023

N. 33

Contratto normale di lavoro per il settore delle attività immobiliari

modifica del 4 ottobre 2023

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visi gli articoli 359a, 360a e seguenti del Codice delle obbligazioni;
su proposta della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone,

decreta:

I

La durata di validità del contratto normale di lavoro per il settore delle attività immobiliari del 28 ottobre 2020 è prorogata di tre anni, nella formulazione seguente:

Campo di applicazione

Art. 1 Il contratto è applicabile alle aziende del settore delle attività immobiliari.

Importo del salario minimo

Art. 2 ¹Salari orari minimi di base:

- personale non qualificato	fr. 19.87
- personale qualificato	fr. 22.32
- impiegati di commercio:	
- impiegato generico	fr. 20.36
- impiegato operativo	fr. 22.02
- impiegato responsabile	fr. 25.00

²Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

³Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza
- 3.6% per 9 giorni festivi.

Adeguamento dei salari minimi

Art. 3 ¹I salari minimi saranno adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell'economia ticinese.

²I salari aggiornati sono pubblicati sul Foglio ufficiale.

Altre disposizioni

Art. 4 Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del Codice delle obbligazioni come pure della legge sul lavoro del 13 marzo 1964.

Entrata in vigore e durata di validità

Art. 5 ¹Il contratto normale di lavoro per il settore delle attività immobiliari entra in vigore il 1° gennaio 2021 ed è valido fino al 31 dicembre 2023.

²La validità del presente contratto è prorogata fino al 31 dicembre 2026.

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2024.

Bellinzona, 4 ottobre 2023

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Raffaele De Rosa**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

**Contratto normale di lavoro
per i centri fitness**

modifica del 4 ottobre 2023

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli articoli 359a, 360a e seguenti del Codice delle obbligazioni;
su proposta della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone,

decreta:

I
La durata di validità del contratto normale di lavoro per i centri fitness del 24 febbraio 2021 è prorogata di tre anni, nella formulazione seguente:

Campo di applicazione

Art. 1 Il contratto è applicabile a tutti i dipendenti dei centri fitness.

Importo del salario minimo

Art. 2 ¹Salari orari minimi di base:

- istruttore di fitness	fr. 20.09
- personal trainer	fr. 23.23
- club manager	fr. 26.93
- insegnante di corsi di gruppo	fr. 32.45
- impiegati di commercio:	
- impiegato generico	fr. 20.36
- impiegato operativo	fr. 22.02
- impiegato responsabile	fr. 25.00
- addetti alle pulizie (personale non qual.)	fr. 19.57
- addetti alle pulizie (personale qualificato)	fr. 21.99